ACCISA: PRODOTTI SUCCEDANEI DEI PRODOTTI DA FUMO

01. NOZIONE

L'accisa è un'imposizione indiretta **sulla produzione** o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette, dal 1° gennaio 2014 nell'articolato si sono aggiunti i prodotti succedanei del fumo.

In Italia, è stato promulgato il **Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative** mediante i, **Decreto Legislativo (D.Lgs) 26 ottobre** 1995, n. 504, pubblicato sulla GU *n.*279 del 29-11-1995 ed entrato in vigore il 14 dicembre 1995.

Ovviamente il D.Lgs è stato più volte oggetto di modifiche soprattutto allo scopo di ritoccare la misura delle accise ivi previste.

In ogni caso il D.Lgs. consta di ben 68 articoli, dell'Allegato I e della Tabella A

02. ESIGIBILITA' E PAGAMENTO DELL'ACCISA

L'art. 2 del D.Lgs specifica che per i prodotti sottoposti ad **accisa l'obbligazione tributaria sorge** al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, o della loro importazione.

Il **momento di esigibilità** corrisponde all'immissione al consumo, e per tale si intende anche:

a)	lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;
b)	l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono;
c)	la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di

	fuori di un regime sospensivo;
d)	l'importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime sospensivo;
e)	la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa.

Obbligato al pagamento dell'accisa e:

a)	il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, **in solido**, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o chi nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
b)	il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;
c)	relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e. in solido, qualsiasi altra persona che abbia partecipato all'importazione.

Il prodotto da sottoporre ad accisa **deve essere accertato per quantità e qualità**. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).

La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalità di cui all'articolo 39-decies; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Fin qui la succinta parte generale, **dai prossimi paragrafi ci occupiamo in particolare dei prodotti singolarmente sottoposti ad accisa.**

Per quanto riguarda **le sanzioni** vi invitiamo a visionare le **apposite schede** nella sezione **Sanzioni Tributarie**.

03. ACCISA PRODOTTI SUCCEDANEI DEI PRODOTTI DA FUMO

A decorrere dal 1° gennaio 2014 il **Titolo III del D.Lgs 504/95 è stato incrementato dall'articolo 62-quater**, titolato ***Imposta di consumo su prodotti succedanei dei prodotti da fumo***.

L'articolo è stato da **ultimo modificato dall'articolo 1 della Legge 27.12.2017, n. 205 con effetto dal** 1° gennaio 2018.

In buona sostanza l'articolo ha normato le cosiddette sigarette elettroniche e le sostanze che girano attorno ad esse disponendo che i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché' i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad **imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico**.

Inoltre i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina sono assoggettati ad imposta di consumo in misura **pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette**, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette (si veda l'apposita scheda sui ***Tabacchi lavorati*** .

Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1 (il 58,5%), le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

Il soggetto autorizzato è quello obbligato al pagamento dell'imposta e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico e gli altri elementi informativi.

La commercializzazione di questi prodotti, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati.